



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Controversie del Lavoro

Composta dai Signori Magistrati:
dott. Stefano Brusati - Presidente Rel.
dott. Carlo Coco - Consigliere
dott. Susanna Mantovani - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma emessa il 12/5/2016 ed iscritta al n. 890 del ruolo generale dell'anno 2016, posta in decisione all'udienza collegiale in data 24/10/2017

promossa da

BURATO DAVIDE, MUCIACCIA LEONARDO, ROSSETTI MAURIZIO, SELLAMI LHOSSINE, TOMASELLI PRIMO GIOVANNI

Rappr.ti e difesi dall'avv. Elena Raimondi, elett. dom.ti c/o e nello studio della stessa in Gambara (Bs), piazza XXV Aprile n. 8, come da delega in calce al ricorso in appello

- Appellanti **principali**-

contro

SO.CO.PAL. s.r.l. in liquidazione in persona del liquidatore p.t. Ahmed Zini
Rappr.ta e difesa per delega in calce alla memoria di costituzione di appello dall'avv. Werner Stricker con dichiarazione di ricezione delle comunicazioni come in atti

- Appellata/ appellante incidentale-

FALLIMENTO S.I.P.A.L. Società Italiana Palancole s.r.l. in persona del curatore fallimentare

-Appellata/ contumace-

CONCLUSIONI PER GLI APPELLANTI

"Come nel ricorso in appello."

CONCLUSIONI PER L' APPELLATA

"Come nella memoria di costituzione."

LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal Presidente relatore dott. Stefano Brusati sulle conclusioni prese dai procuratori delle parti letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

SENTENZA N°

1219/2017

Depositata il

R.G. n.890/2016

Cron. N°

OGGETTO:
licenziamento per
g.m.o.- cessione di
azienda

Minuta
Depositata
In data
27/11/2017

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Parma, quale Giudice del Lavoro, con la sentenza n. 178/2016, in parziale accoglimento del ricorso proposti dagli odierni appellanti principali, in epigrafe meglio specificati, ha annullato i licenziamenti intimati agli stessi in data 5/10/2013 dalla società S.I.P.A.L. Società Italiana Palancole s.r.l., all'epoca in liquidazione e poi fallita (di seguito:SIPAL). Ha dichiarato improcedibili le rimanenti domande proposte dai ricorrenti nei confronti del Fallimento S.I.P.A.L. s.r.l. Ha respinto le domande proposte dai ricorrenti nei confronti della società SO.CO.PAL. s.r.l. (di seguito SOCOPAL)

Hanno proposto appello principale i ricorrenti che (se non si è inteso male) hanno articolato un sostanzialmente unico motivo di appello con cui hanno censurato come erronea la sentenza di primo grado per avere escluso la sussistenza della fattispecie della cessione di azienda o di ramo di azienda tra la società SIPAL (cedente) e la società SOCOPAL (cessionaria).

Hanno, quindi, insistito per l'accoglimento delle conclusioni meglio specificate in atti (v. pagg. 27 e ss. ricorso in appello) e da aversi qui integralmente trascritte.

Si è costituita la società SOCOPAL in liquidazione che ha contestato la fondatezza del proposto appello principale.

Ha proposto appello incidentale al fine di riproporre tutte le eccezioni sollevate in primo grado e non esaminate dalla sentenza appellata.

Il Fallimento SIPAL, in persona del curatore fallimentare, è rimasto contumace.

La causa è stata decisa all'udienza del 24/10/2017 come da dispositivo in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il proposto appello non è fondato.

Se non si è inteso male, la difesa dei ricorrenti/ appellanti principali ha articolato un unico motivo di censura con cui ha dedotto la erroneità della sentenza di primo grado per avere escluso la sussistenza di un fenomeno di cessione di azienda o di ramo di azienda ex art. 2112 c.c. asseritamente intervenuto tra la società SIPAL (datrice di lavoro dei ricorrenti/ appellanti principali/ cedente) e la società SOCOPAL (cessionaria) .

Tale motivo di censura è infondato.

La sentenza di primo grado è condivisibile, prima di tutto, quando evidenzia che la società SOCOPAL ha acquistato dal fallimento Zani Scavi e Demolizioni s.r.l. il ramo di azienda attinente alle lavorazioni

edili nel settore delle costruzioni, manutenzioni o ristrutturazioni di edifici civili ed industriali. Tale acquisto era costituito dal complesso unitario di beni ed attività di impresa nella specifica lavorazione riconducibile alle categorie OG01 e ricomprendeva "A) avviamento, inteso come attitudine del complesso organizzato di beni alla produzione del reddito, tenuto conto anche dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari maturati dalle cedente negli anni 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010 nel ramo oggetto di cessione; B) beni mobili costituiti da macchine ed attrezzature", tutti partitamente indicati.

Ciò lo si può affermare sulla base del tenore letterale del doc. 4 fascicolo difesa società SOCOPAL che riguarda, appunto, il relativo atto notarile redatto in data 11/7/2013.

In appello principale si valorizza (v. pagg. 20 e ss.) " la pec pervenuta dalla Dott.ssa pea, curatrice del Fallimento Zani Scavi e Demolizioni (doc. 35 in atti di parte ricorrente), la quale afferma che la fallita Zani Scavi e Demolizioni non era in possesso di alcuna commessa, nessun bene e nessun dipendente. Unico bene degno di nota per il valore era la SOA, acquisizione della quale era appunto lo scopo dell'atto, attestazione obbligatoria per la partecipazione a gare di appalto per la esecuzione di appalti pubblici di lavoro, certificazione non cedibile se non unitamente al complesso aziendale".

Tale deduzione difensiva non può essere accolta.

Il documento in questione è stato prodotto tardivamente (e, quindi, inammissibilmente) all'udienza del 21/5/2015.

Non solo, ma ulteriormente e comunque, si tratta di un documento il cui contenuto risulta essere smentito dall'atto notarile sopra ricordato, a ciò aggiungendosi la osservazione che dalle stesse allegazioni della difesa degli appellanti principali - sopra integralmente trascritte- parrebbe di capire che la c.d. SOA è " certificazione non cedibile se non unitamente al complesso aziendale": affermazione questa che pare riscontrare, ulteriormente, la intervenuta cessione dalla predetta curatela fallimentare alla società SOCOPAL del ramo di azienda sopra specificato.

A ciò va aggiunta la osservazione che, con riferimento ai rapporti diretti SIPAL-SOCOPAL, quanto allegato in punto di fatto nel motivo di appello principale in esame non appare idonea ad integrare la invocata fattispecie della cessione di azienda o di ramo di azienda, anche prescindendo dalla circostanza (pure non irrilevante) che da detto motivo di appello neppure è dato capire quanto detta asserita cessione si sia perfezionata.

La difesa delle parti appellanti principali deduce la vendita di singoli beni (le c.d. palancole ed altri mezzi di lavoro meglio specificati alle pagg. 10 e 11 del ricorso in appello) nonché l'assunzione da parte di SOCOPAL di alcuni dipendenti della società SIPAL, che avevano rassegnato le loro dimissioni in data 5/6/2013 (v. docc.ti 18/22 fascicolo difesa appellanti principali).

Ha richiamato, inoltre la mail (v. doc. 17 fascicolo di detta difesa) inviata da SIPAL ai clienti presso i cui cantieri risultavano infisse le predette palancole, " al fine di comunicare che le succedeva la SO.CO.PAL. srl nel contratto in essere, e pertanto le somme dovute per il noleggio delle palancole di proprietà S.I.P.A.L. a decorrere dal mese di gennaio 2013 erano da corrispondere alla SO.CO.PAL. srl". (v. pag. 11).

Da dette allegazioni non emerge, quindi e come condivisibilmente affermato dalla sentenza di primo grado, la presenza di un complesso unitario di beni ed autonomamente funzionale all'esercizio di una determinata attività economica che costituisce l'elemento fondamentale per la integrazione della fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. (v., tra le numerose altre, Cass. n. 19034/2017; Cass. n. 17366/2016; Cass. n. 11347/2016; Cass. n. 11832/2014; Cass. n. 9949/2014).

Vi è , al contrario, solo la vendita di specifici beni, certamente necessari allo svolgimento della attività economica che costituiva l'oggetto sociale della SOCOPAL, ma che, in quanto tali, non integrano la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c.

La comunicazione mail fortemente valorizzata dalla difesa dei lavoratori, e sopra richiamata, non è altro che - si può dire- la conseguenza necessitata della cessione delle singole palancole di proprietà SIPAL, con il conseguente subentro della acquirente SOCOPAL nei contratti di noleggio di detti beni in precedenza stipulati dalla allora proprietaria SIPAL.

Nè rileva la circostanza (documentata) che alcun dipendenti di SIPAL, dimessisi in data 5/6/2013, sono stati subito dopo assunti dalla società SOCOPAL, posto che dette dimissioni appaio essere correlate alla situazione di crisi in cui versava SIPAL, già in liquidazione dal 28/11/2012.

In atto di appello (v. pag. 21) si legge anche che " le palancole sono per la maggior parte quelle acquistate da Sipal, stessa cosa vale per i mezzi di lavoro, i dipendenti sono invece esclusivamente quelli provenienti da Sipal e i maggiori clienti sono quelli trasferiti da Sipal e Socopal".

Non si comprende,però, quali siano gli elementi di prova acquisiti in

atti idonei a riscontrare positivamente dette affermazioni, tempestivamente contestate dalla difesa SOCOPAL.

E detta prova si imponeva ulteriormente atteso che la difesa SOCOPAL ha allegato e provato che SOCOPAL:

- aveva acquisito la disponibilità di di altri mezzi necessari alla sua attività da altri soggetti (v. escavatori di LG Lavorazioni Generali e Agri Trading)
- aveva acquisito la disponibilità di altre palancole da altri soggetti, primariamente COSPAL (v. doc. 6 fascicolo di detta difesa)
- aveva acquisito altre e ben importanti commesse , tra le quali, in particolare quella del noleggio con infissione ed estrazione di palancole con la società Bonatti relativamente al cantiere Snam per la realizzazione del metanodotto Zimella- Cervignano (doc. 12 di detta difesa).

Nè in atti si ravvisano ulteriori elementi da cui desumere la esistenza della allegata fattispecie di cui all'art. 2112 c.c.

La difesa degli appellanti principali ha riproposto (v. pag 29 ricorso in appello) specifiche istanze istruttorie con i relativi capitoli ma non è dato comprendere dal proposto appello, ed anche alla luce della articolata attività istruttoria esperita in primo grado, la necessità e/o opportunità di dette prove.

Nel capitolo denominato " fatti di causa" la difesa degli appellanti (v. punti 9 e ss., pagg. 7 e ss.) ha riferimento (se non si è inteso male) ad un accordo (v. punto 9) tra SIPAL in liquidazione ed in persona del liquidatore Bonvicini Maurizio, ed i sigg.ri Soldo, Tacca, Gruppi e Vigorelli per " la cessione della società, all'epoca ancora operativa", facendo riferimento anche (cap. 10) all'incontro nel mese di gennaio 2013 presso la sede SIPAL " allo scopo di definire le modalità della operazione di cessione d'azienda".

Detta allegazione non appare rilevante ai fini di causa non solo perchè nell'ambito dell'unico motivo di appello poi articolato non si fa riferimento a dette circostanze ma anche perchè, ulteriormente, non è dato comprendere quali siano i riscontri probatori a detta circostanze.

Considerazioni del tutto identiche possono e devono essere fatte anche con riferimento alle ulteriori allegazioni contenute nei capitoli 11 e ss. del ricorso in appello, ed afferenti (se non si è inteso male) la proposta ed il progetto illustrati dal liquidatore sig. Bonvicini.

Pertanto, riassumendo, non si può dire riscontrato in atti il presupposto fondamentale posto dalla difesa degli appellanti principali alla base delle domande articolate in atti; il che comporta, di conseguen-

za, sia il rigetto di detto appello principale sia l'assorbimento del proposto appello incidentale (articolato dalla difesa SOCOPAL unicamente al fine di riproporre le eccezioni non esaminate dalla sentenza di primo grado).

Con riferimento alla liquidazione delle spese del grado, la oggettiva complessità della fattispecie - sia in punto di fatto che di diritto- consente di compensare integralmente le spese con riferimento alle domande degli appellanti principali nei confronti di SOCOPAL.

Nulla si deve disporre in punto a spese con riferimento alle domande pure proposte dagli appellanti principali nei confronti della curatela del Fallimento SIPAL stante la contumacia di tale soggetto.

Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato con riferimento al proposto appello principale in considerazione del tempo della sua proposizione e del suo rigetto.

Dette condizioni non sussistono con riferimento all'appello incidentale proposto atteso che lo stesso non è stato nè respinto nè dichiarato improcedibile o inammissibile, posto che il rigetto dell'appello principale ha reso superfluo l'esame di detto appello incidentale.

PQM

la Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, respinge l'appello principale. Compensa integralmente le spese del grado con riferimento alle domande contro SO.CO.PAL. srl in liquidazione. Dichiarata assorbita l'appello incidentale proposto da tale ultima società. Nulla per le spese del grado con riferimento alla Curatela Fallimento S.I.P.A.L. Soc. Italiana Palancole s.r.l.

Dichiara sussistere i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Bologna, 24/10/2017

Il Presidente estensore
dott. Stefano Brusati